

296. Decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 205. Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, in materia di tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Questo decreto è stato pubblicato in GU 24 aprile 1996 n. 96, ed è entrato in vigore il 9 maggio 1996.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, recante attuazione della direttiva 91/250/CEE, del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela dei programmi per elaboratore;

Considerata la necessità di emanare disposizioni correttive degli articoli 5, 8 e 10 del citato decreto legislativo n. 518 del 1992;

Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 64ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518, è sostituito dal seguente: "Le clausole contrattuali pattuite in violazione del presente comma e del comma 2 sono nulle."

2. Il comma 3 dell'art. 64quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, è sostituito dal seguente: "3. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1 e 2 sono nulle."

3. Nell'ultimo comma dell'art. 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la parola: "esclusione", è sostituita dalla seguente: "elusione".

4. 1. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "da L. 500.000 a L. 6.000.000.", sono sostituite dalle seguenti: "da lire 1.000.000 a lire 10.000.000."

Nel terzo periodo del comma 1 dell'art. 171bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, le parole: "L.1.000.000", sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000.000".